

Brescia, lì 06.02.2018

SPETT.LE CLIENTE

### **Detrazione Iva, i nodi delle fatture tardive**

Con la modifica degli artt. 19 e 25 del Dpr 633/72, avvenuta a seguito dell'approvazione del DL 50/2017, il termine ultimo per l'esercizio della detrazione IVA coincide con la dichiarazione relativa all'anno il cui diritto alla detrazione è sorto. L'interpretazione letterale della norma faceva presupporre che per le fatture di acquisto e le bollette doganali datate 2017 il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione fosse il 30.04.2018.

La **circolare 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate** ha stabilito che il termine per l'esercizio del diritto di detrazione decorre dal momento in cui è soddisfatta una duplice condizione:

- **si è manifestata l'esigibilità dell'imposta;**
- **il cessionario/committente ha ricevuto la fattura.**

sdoganando così un'interpretazione favorevole al contribuente che, nella sostanza, dà più tempo per detrarre l'iva.

Quindi, il diritto alla detrazione può essere esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata ricevuta la fattura**, dal momento che questa condizione è quella che, di norma, si verifica in un secondo momento.

I Contribuenti dovranno fare molta attenzione alla "gestione" della data di ricezione dei documenti e, soprattutto, a come eventualmente provarla. Sul punto la circolare 1/E pare assumere una posizione "blanda", affermando che **la ricezione deve emergere** (se non risulta da Pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, come, si ritiene, anche una semplice email) **da una corretta tenuta della contabilità**, rinviando a quanto previsto dall'articolo 25 circa l'obbligo del contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Si è posto, quindi, il problema delle fatture ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di emissione/esigibilità; e va capito se il principio abbia valenza generale e non solo nel caso dei mesi di dicembre-gennaio. Infatti, così ragionando, per la fattura di febbraio, ricevuta il 10 marzo, il diritto di detrazione potrebbe essere esercitato nella liquidazione del 16 aprile in relazione al mese di marzo.

Invece, l'art. 1 del Dpr 100/1998 dà la possibilità di computare nella liquidazione periodica l'imposta relativa ai documenti di acquisto (del mese precedente) di cui il contribuente è in possesso alla data di effettuazione della liquidazione e per i quali viene esercitato (con riferimento al mese precedente) il diritto alla detrazione.

In questo modo, quanto stabilito da una norma verrebbe "sorpasato" da una circolare interpretativa, documento peraltro redatto anche con l'intento di "sistemare" la non proprio felice formulazione dei nuovi art. 19 e 25 del Dpr 633/72.

Considerando tutto ciò, si potrebbe anche sostenere che quanto affermato dalla circolare miri a "gestire" gli sfasamenti di fine anno e non sia estendibile, in via generale, alle liquidazioni del medesimo periodo d'imposta. Peraltro, gli esempi riportati nella circolare non si riferiscono mai a situazioni diverse da quelle a cavallo d'anno.

In data 5 febbraio 2018, in occasione di Telefisco, in risposta ad un quesito posto al forum dell'Esperto risponde, avente ad oggetto il rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture fornitori durante l'anno, sembra essere confermata la tesi, secondo la quale, quanto contenuto nella circolare 1/E/2018 si riferisca unicamente a situazioni di fine/inizio anno; nulla quindi dovrebbe essere cambiato relativamente alle tempistiche di registrazione delle fatture ricevute rispetto al passato per operazioni in corso d'anno.

Seguono quesito e risposta:

#### **Forum Esperto Risponde – Telefisco 2018**

*"Un contribuente con liquidazione Iva mensile che riceve una fattura fornitori datata 30 gennaio 2018 tramite posta elettronica il 2 febbraio 2018 può registrare questa fattura nel mese di gennaio 2018? Si possono registrare per comodità le fatture a fine mese o deve necessariamente registrarle in ordine cronologico di ricevimento?"*

*Quesito inviato il 29 gennaio 2018 ore 13:25*

La registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (ovvero entro la liquidazione Iva di gennaio 2018 nel caso in oggetto), e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Qualora il contribuente non abbia ancora chiuso la liquidazione relativa al mese di gennaio 2018 (in quanto la mensilità chiude il 31 gennaio) si conferma la possibilità di inserimento della relativa fattura datata 30 gennaio 2018 (ricezione 2 febbraio 2018) nella liquidazione di gennaio 2018 non essendo vincolato a seguire, per le fatture di acquisto, un ordine cronologico di ricevimento.

*Risposta di Giuseppe Acciaro del 5 febbraio 2018 ore 00:17*

**Studio Dott. Begni & Associati**